

Significatività dell’Insegnante di religione nella comunità scolastica educante

Francesco Rovida*

► SOMMARIO

L’Insegnante di religione si trova a essere una figura del tutto peculiare all’interno della comunità scolastica, dove indubbiamente ha modo di conoscere un maggior numero di classi, di alunni, di problemi. Può essere quindi una risorsa, di cui un dirigente scolastico dovrebbe sapersi giovare, ma può anche soffrire una condizione di emarginazione, che sempre il dirigente scolastico dovrebbe cercare di eliminare.

► PAROLE CHIAVE

Comunità, Dirigenza, Organizzazione, Valorizzazione docenti.

***Francesco Rovida:** Dirigente scolastico presso l’Istituto tecnico “Michelangelo Buonarroti” di Frascati (RM) e coordinatore della formazione per l’Associazione EIP Italia *Scuola strumento di pace.*

L'esperienza concreta di ogni insegnante che varca la soglia di un'istituzione scolastica è caratterizzata dall'incontro con una realtà organizzata in dimensione collettiva, con riti, linguaggi, ruoli e funzioni tipizzati e contemporaneamente riadattati al contesto specifico.

Si tratta di un'esperienza probabilmente comune a quella di qualsiasi lavoratore che però, nel mondo scolastico, assume una connotazione particolare per due ordini di motivi.

Da una parte, l'immaginario di ciascuno è pervaso dalla propria esperienza della scuola: ogni insegnante è stato anche alunno - e magari anche genitore di alunni - e ha incontrato l'istituzione scolastica in una pluralità di occasioni, elaborando una propria immagine dei meccanismi di funzionamento. Sulla base di questi, si creano attese e precomprensioni di quello che ciascuno ritiene che possa o debba essere l'organizzazione scolastica.

Dall'altra, per esplicita scelta di indirizzo politico-sociale, la dimensione comunitaria, come collettività organizzativa, è contemporaneamente obiettivo e strumento per la realizzazione delle finalità tipiche della scuola. Pertanto, chi svolge la professione di insegnante si trova "coinvolto" nella comunità scolastica, perché tale professione non esisterebbe in modalità alternativa.

Chi scrive, oltre ad aver varcato la soglia di scuole statali e paritarie per l'intero *curriculum* scolastico italiano, ha insegnato religione cattolica per circa vent'anni nelle scuole secondarie di secondo grado della città di Roma e dirige oggi un Istituto Tecnico, oltre occuparsi di formazione iniziale e in servizio dei docenti per alcuni Enti accreditati dal Ministero dell'Istruzione.

Con questi riferimenti esperienziali, oltre che con adesione alla normativa vigente, cerchiamo di comprendere gli aspetti più significativi della presenza dell'Insegnante di religione cattolica nella comunità scolastica educante dal punto di vista del dirigente scolastico.¹

1. Per una definizione di "comunità scolastica"

Il riferimento alla scuola come "comunità" trova oggi il suo luogo di elezione nell'articolo 24 del CCNL 2016-2018² di cui ci occuperemo poco oltre per

¹ Per una sintesi dei compiti del dirigente scolastico è possibile prendere come riferimento il Decreto Legislativo (DLgs) 165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*: «Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali» (art. 25).

² Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto "Istruzione e Ricerca" triennio 2016-2018, siglato il 19 aprile 2018 (reperito sul sito web www.aranagenzia.it).

gli aspetti caratterizzanti la dimensione professionale dell'Insegnante di religione. La definizione iniziale emerge, però, nella Normativa di settore degli anni '70.

Non è interesse di questo intervento analizzare gli esiti effettivi delle scelte gestionali caratterizzate dalla dimensione collegiale, apparse fin da subito piuttosto "fallimentari";³ e neppure confrontarle con la dimensione autonomistica e dirigenziale successive alla Legge Bassanini.⁴

Più direttamente, accogliendo la sfida di una realizzazione sempre aperta della dimensione comunitaria dell'educazione,⁵ intendiamo farne emergere i caratteri fondamentali.

La Legge delega 477/1973⁶ afferma che la definizione dello stato giuridico di tutto il personale direttivo, ispettivo docente e non docente dovrà tenere conto

della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio (art. 2).

Poche righe che costituiscono un condensato di teoria della scuola ancora oggi pienamente vigente e condivisibile:

- *ruolo* della scuola è la continua elaborazione e trasmissione della cultura;
- *obiettivo* della scuola è il pieno sviluppo della personalità dello studente;
- *funzione* della scuola è la realizzazione concreta del diritto allo studio;
- *strumenti* della scuola sono la professione docente, sviluppata in modo

da rispondere alle esigenze personali e sociali degli studenti, e il rapporto stretto e continuo con la società.

Tra i "decreti delegati" di questa stagione, due in particolare tornano sulla dimensione comunitaria.

Il DPR 416/1974⁷ pone come fine dell'istituzione degli Organi collegiali a tutti i livelli, dalla singola istituzione fino alla dimensione nazionale, la «partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica» (art. 1).

³ M. REGUZZONI, *Crisi e prospettive della partecipazione scolastica*, in «La Civiltà Cattolica» 131 (1980) 9.3121, 47-51.

⁴ La dirigenza scolastica (Legge 59/1998, *Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59*) è "conseguenza" diretta dell'attribuzione dell'autonomia funzionale alle singole istituzioni scolastiche. Essa garantisce la gestione unitaria "nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici", i cui progetti di riforma e adeguamento alla nuova Normativa sono puntualmente disattesi nelle diverse iniziative legislative. Per una sintesi si veda: Ch. MARTINELLI, *Rivoluzioni silenziose. La riforma degli organi collegiali nella storia della scuola*, in «Rivista di storia dell'Educazione» 8 (2021) 37-48.

⁵ Si vedano, a questo proposito, le riflessioni conclusive in L. CORRADINI, *La comunità incompiuta. Crisi e prospettive della partecipazione scolastica*, Vita e Pensiero, Milano 1979.

⁶ Legge 477/1973, *Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato*.

⁷ DPR 416/1974, *Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica*.

La definizione della funzione docente del DPR 417/1974⁸ comprende non soltanto l'insegnamento, ma «le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica» (art. 2).

La gestione compartecipata della vita scolastica e l'apertura al contributo del territorio sono, dunque, le modalità con cui viene a realizzarsi il carattere comunitario della scuola e la sua collocazione nell'orizzonte della comunità civile. In particolare, il ruolo dei docenti che costituiscono, sul piano numerico e funzionale, la parte maggioritaria del personale scolastico, è diretto a realizzare la dimensione comunitaria attraverso la collaborazione nella dimensione organizzativo-gestionale.

Seguendo gli sviluppi più recenti della normativa scolastica, possiamo notare che il Regolamento dell'Autonomia⁹ abbandona, di fatto, l'utilizzo del termine "comunità", valorizzando una logica prevalentemente amministrativa e preferendo la dimensione "istituzionale".

Il termine viene poi utilizzato nell'ultimo tentativo di riforma (quasi) organica, definito "Buona scuola".¹⁰ Le diverse occorrenze vanno a sottolineare:

- La necessaria «apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali» (comma 2).

- L'intenzione di valorizzare la dimensione di "comunità professionale scolastica" nella progettazione condivisa, "nel rispetto della libertà di insegnamento" (comma 3).

- La «valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese» proposta come obiettivo formativo prioritario da definire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa» (comma 3, lettera m).

- La «promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole» come uno dei criteri generali per la valutazione dei dirigenti scolastici (comma 93).

Da questi riferimenti, la caratterizzazione della comunità scolastica è legata:

- a una dimensione di collaborazione professionale per la progettazione educativa;

- a una dimensione di collaborazione tra le varie componenti sotto la guida e con la promozione della dirigenza;

- a una dimensione identitaria globale che apre al rapporto con il contesto inteso come famiglie, istituzioni locali, organizzazioni e tessuto produttivo imprenditoriale.

⁸ DPR 417/1974, *Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.*

⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 275/1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

¹⁰ Legge 107/2015, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*

La caratterizzazione di una comunità che si occupa di educazione, pur all'interno di prospettive teoriche differenziate, può essere ricondotta ai seguenti elementi:¹¹

- coinvolgimento attivo delle diverse componenti;
- corresponsabilità reale tra i membri;
- elaborazione e condivisione di una "cultura educativa" comune;
- convergenza operativa e ideale su obiettivi condivisi, valori fondamentali e prospettive metodologiche;
- adozione di un metodo di lavoro comprendente fasi di proposta, discussione, confronto e riformulazione;
- definizione di ruoli e organismi di partecipazione.

Risulta interessante sottolineare a questo proposito i rilievi di Usai, in un precedente intervento su questa Rivista,¹² circa gli elementi che accomunano in senso prettamente comunitario l'azione ecclesiale e quella scolastica.

Egli nota come punti di convergenza i seguenti tre:

Personalizzazione, intesa come centratura sulla "persona" a cui viene rivolta l'azione specifica.

Funzione ermeneutica, intesa come compito di interpretazione della realtà.

Ricaduta etica, intesa come slancio finalizzato a operare per il cambiamento della persona e della storia.

Se l'opzione "comunitaria" è promossa, in primo luogo, dagli aspetti di co-costruzione delle azioni, la dimensione di significato e i contenuti dell'agire non sono indifferenti:

Attraverso il processo di apprendimento-insegnamento dei criteri per leggere le mappe della realtà e per orientarsi in essa. E la pratica che accomuna gli appartenenti all'ambiente scolastico non è in primo luogo centrata attorno alla condivisione di un'opzione di fede, ma attorno al valore della cittadinanza, di cui si predispone un esercizio scalare e simulato rispetto all'effettivo perimetro della realtà.¹³

Nella definizione del profilo lavorativo degli operatori della scuola, il citato CCNL inquadra la comunità educante come dimensione di dialogo, ricerca ed esperienza sociale finalizzati alla crescita della persona umana in tutte le proprie dimensioni, attraverso la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità individuali e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Strumento essenziale dell'azione della comunità è la progettazione educativa e didattica, definita collegialmente attraverso i diversi passaggi di definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

¹¹ J.E. VECCHI, *Comunità Educativa/Scolastica*, in J.M. PRELLEZO - G. MALIZIA - C. NANNI (Edd.), *Dizionario di scienze dell'educazione*, LAS, Roma 2008, 235-237.

¹² G. USAI, *Presenza ecclesiale nel "campo" dell'istruzione*, in «Catechetica ed Educazione» 6 (2021) 3, 37-48.

¹³ *Ibid.*, 42.

2. La dimensione organizzativa della “comunità scolastica”

Senza entrare nella descrizione delle dinamiche organizzative della scuola¹⁴ e riconoscendo la presenza di modelli differenti nella prassi concreta oltre che nell’elaborazione teorica, proviamo a mettere in evidenza alcuni elementi strutturalmente presenti nelle diverse istituzioni scolastiche, per far emergere i “luoghi” in cui l’insegnante di religione agisce la propria appartenenza alla comunità scolastica e gli interlocutori con cui si trova a entrare in rapporto.

2.1. Componenti della comunità

Secondo il CCNL 2016-2018 «appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. n. 297/1994» (art. 24).

Andiamo a inquadrare le caratteristiche fondamentali con alcuni cenni generali:

- *Dirigente scolastico*

La funzione dirigenziale in contesto scolastico è finalizzata all’attuazione del diritto all’apprendimento e del successo formativo, unitamente alla libertà di insegnamento e alla libertà di scelta educativa delle famiglie. Si realizza attraverso l’azione di gestione, direzione, coordinamento e valorizzazione, per assicurare il funzionamento generale, sviluppare e promuovere l’autonomia, favorendo anche la partecipazione, il dialogo e la collaborazione tra le diverse componenti dell’istituzione scolastica e con gli attori sociali, culturali, professionali, ed economici del territorio.

- *Personale docente*

Con riferimento alla definizione giuridica:

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola (CCNL 2016-2018, art. 27).

- *Personale educativo*

Opera nei convitti e negli educandati statali,¹⁵ nell’ambito della funzione docente, con compiti di partecipazione al processo di formazione ed educazione. Le attività svolte, in coordinamento con i docenti, sono di carattere educativo, come l’assistenza nelle attività di studio, la promozione di iniziative culturali e sportive, ecc.

¹⁴ Cf. T. DONI, *Dinamiche organizzativo-istituzionali della scuola*, in «Catechetica ed Educazione» 6 (2021) 3, 91-104.

¹⁵ Decreto Legislativo 297/1994, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*, artt. 203-204.

- Direttore dei servizi generali e amministrativi

Coadiuvare il dirigente scolastico e «sovrintendere, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale».¹⁶ Le attività principali che svolge sono di carattere amministrativo, contabile e direttivo, assumendo competenze dirette e specifiche nella predisposizione dei documenti contabili, nell'attività istruttoria di carattere negoziale, nell'organizzazione delle attività di segreteria per la gestione del personale e della carriera degli studenti.

- Personale amministrativo

Svolge le attività definite normalmente "di segreteria", con riferimento alle pratiche per gli studenti e per il personale, alla gestione amministrativa della scuola, alle procedure negoziali, alla cura del protocollo e della posta.

- Personale tecnico

Svolge attività tecniche per laboratori e officine, in particolare finalizzate al supporto delle attività didattiche.

- Personale ausiliario

Svolge i servizi generali della scuola con particolare riferimento ad accoglienza e sorveglianza degli alunni, pulizia, custodia dei locali, collaborazione con i docenti.

- Famiglie

Sono soggetti di una vera e propria corresponsabilità educativa, basata sul dettato costituzionale,¹⁷ che si manifesta nella partecipazione rappresentativa agli organi collegiali come nell'associazionismo e nelle assemblee. Il Patto di corresponsabilità educativa è «finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie»¹⁸ e rappresenta l'impegno comune ad assumere la responsabilità del processo e del progetto educativo.¹⁹

- Alunni e studenti

Sono i destinatari privilegiati dell'azione educativa della scuola e com-partecipano alla comunità a due livelli. Da una parte, secondo la logica collaborativa

¹⁶ Decreto Legislativo 165/2001, art. 25.

¹⁷ «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti» (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 30).

¹⁸ DPR 235/2007, *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, art. 3.

¹⁹ Un contributo interessante e poco conosciuto è costituito dal documento *Linee di indirizzo. Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa*, elaborato dalla Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Ministero dell'Istruzione e trasmesso con la Nota Ministeriale 3214 del 22 novembre 2012.

che soggiace, a esempio, ai modelli di *peer tutoring*²⁰ e *cooperative learning*,²¹ gli studenti sono protagonisti essenziali di forme di educazione e formazione reciproca, assumendo un ruolo attivo. Dall'altra, hanno occasioni specifiche di offrire un contributo alla vita scolastica nelle seguenti situazioni:

- Partecipazione con propri rappresentanti ai Consigli di classe nella secondaria di II grado.
- Partecipazione con propri rappresentanti al Consiglio di Istituto e alla Giunta esecutiva nella secondaria di II grado.
- Consultazione da parte del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.²²

2.2. Organi collegiali (e assimilati)

L'attività delle diverse componenti si esprime in modalità tipica in un insieme di Organi collegiali, secondo la Normativa vigente, e in altri organismi assimilabili per ruolo e modalità di funzionamento.

Nel descrivere componenti e funzioni, possiamo far emergere i "luoghi" dell'Insegnante di religione.

- Collegio docenti²³

Ha la funzione di principale organo con funzione deliberante in ordine al funzionamento didattico e ha il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico, il Piano Triennale dell'Offerta formativa. Comprende tutti i docenti in servizio nel momento della sua convocazione, indipendentemente dalla natura contrattuale, sotto la presidenza del dirigente. Tra le competenze rientrano: programmazione educativa, coordinamento interdisciplinare, proposte al dirigente scolastico su aspetti del funzionamento didattico, valutazione periodica dell'andamento didattico complessivo, adozione dei libri di testo, promozione di iniziative di sperimentazione, promozione della formazione dei docenti, analisi di specifiche situazioni relative all'andamento degli studenti.

- Dipartimenti

Sono articolazioni del Collegio docenti che possono essere autonomamente strutturate dalle singole istituzioni scolastiche.²⁴ Costituiscono una pratica diffusa e autoregolamentata in moltissime scuole di ogni ordine e grado e hanno

²⁰ K. TOPPING, *Tutoring. L'insegnamento reciproco tra compagni*, Erickson, Trento 2014.

²¹ M. COMOGLIO – M.A. CARDOSO, *Insegnare e apprendere in gruppo. Il Cooperative learning*, LAS, Roma 1996.

²² «Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti» (Legge 107/2015, art. 1, comma 14).

²³ I riferimenti per le competenze sono: DLgs 297/1994, art. 7; DPR 275/1999, art. 3.

²⁴ Per esempio il DPR 88/2010, *Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* indica la possibilità per i singoli Istituti di «costituire, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa» (articolo 5).

lo scopo di promuovere il confronto e la programmazione condivisa tra docenti di discipline o aree disciplinari, anche in preparazione alle delibere del Collegio. A seconda del numero di docenti presenti nell'Istituto, il "Dipartimento di Irc" può costituire una realtà autonoma o essere variamente associato.

- Commissioni di lavoro

Le esigenze organizzative -e la fantasia- portano ciascuna scuola a dotarsi di diverse Commissioni di lavoro, con compiti di gestione di aspetti specifici, a esempio: uscite didattiche, viaggi di istruzione, attività sportive, progetti di approfondimento linguistico, ecc., o di preparazione del lavoro collegiale, a esempio: PTOF, nucleo di valutazione, ecc. Esse, in modo assimilabile ai Dipartimenti, possono essere considerate articolazioni del Collegio docenti, con esplicita delega ad assolvere ad alcuni compiti di tipo organizzativo o esecutivo.

- Consigli di classe, interclasse e intersezione²⁵

Assumono nomi e composizione diversa nei vari gradi scolastici, ma sono accomunati dalla presenza della componente docenti con i rappresentanti dei genitori e degli studenti (nella secondaria di secondo grado). Con la presenza di tutte le componenti esercitano funzioni di coordinamento didattico, programmazione, monitoraggio, proposta al Collegio docenti, oltre che di agevolazione dei rapporti tra docenti, studenti e genitori. Con la presenza dei soli docenti, i Consigli di classe della secondaria effettuano le valutazioni periodiche e finali.

- Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni²⁶

Composto dai docenti della classe, dai genitori dello studente disabile certificato ai sensi della Legge 104/1992, da altre figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, ha il compito di definire il Piano Educativo Individualizzato, verificare il processo di inclusione e proporre le risorse di sostegno e altre misure specifiche.

- Consiglio di Istituto²⁷

Eletto secondo specifici parametri numerici con rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica, «elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento», ha funzione deliberante su svariate materie riguardanti il funzionamento e la regolamentazione dell'Istituto e sui documenti di programmazione economico-finanziaria e sull'adesione a reti territoriali.

²⁵ I riferimenti per le competenze sono: DLgs 297/1994, articolo 5; DLgs 62/2017, *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

²⁶ I riferimenti per le competenze sono: DLgs 66/2017, *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107; Decreto Interministeriale 182/2020, Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.*

²⁷ I riferimenti per le competenze sono: DLgs 297/1994, artt. 8-10; Decreto Interministeriale 129/2018, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

- *Giunta esecutiva*

Eletta internamente al Consiglio di Istituto, con la presenza del DSGA, ha compiti di predisposizione dei lavori del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle delibere.

- *Gruppo di lavoro per l'inclusione*²⁸

Viene costituito presso ciascuna scuola con criteri autonomamente definiti ed è composto da docenti curricolari e di sostegno, personale ATA, specialisti dell'Azienda Sanitaria locale ed è presieduto dal dirigente scolastico. I compiti riguardano il supporto al Collegio docenti nella stesura del Piano di inclusione e ai docenti e ai Consigli di classe nell'attuazione del PEI come anche la definizione e il monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate alla scuola ai fini dell'inclusione.

2.3. Altre dimensioni dell'organizzazione scolastica

La Normativa vigente prevede che possano essere definite altre figure specifiche con funzioni professionali.

In primo luogo, il CCNL 2006-2009 ha previsto le funzioni strumentali «per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia» (art. 33). L'identificazione delle aree di azione viene fatta, in coerenza con il PTOF, dal Collegio docenti, mentre spetta al dirigente scolastico l'attribuzione sulla base di criteri specifici.

In secondo luogo, il DLgs 165/2001 prevede che «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti» (art. 25), si tratta dei due principali collaboratori del dirigente scolastico,²⁹ erroneamente definiti "vicepreside".

Ulteriormente, la Legge 107/2015 afferma che «il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica» (art. 1, comma 83).

L'insieme di queste figure, in composizione più o meno ampia, viene frequentemente definito con il termine "staff" o simili. Si tratta di docenti che costituiscono l'ossatura indispensabile al funzionamento effettivo della vita scolastica e chiunque entri in contatto, per qualsiasi ragione, con qualsiasi istituto potrà immediatamente e con evidenza verificarne sia l'esistenza che la necessità.

Nella letteratura è studiato «nel convincimento che il *middle management* scolastico sia prioritario per promuovere un nuovo modello organizzativo delle scuole italiane incentrato sulla leadership distribuita e sulla partecipazione degli insegnanti a una comunità professionale che pone al centro di ogni sua azione gli apprendimenti degli studenti ed è essa stessa orientata all'apprendimento».³⁰

²⁸ I riferimenti per le competenze sono: DLgs 66/2017, art. 9.

²⁹ L'indicazione di due sole unità è da ricondurre ad una scelta contrattualmente definita e legata principalmente a questioni di retribuzione accessoria.

³⁰ A. PALETTA, *Dirigenza scolastica e middle management. Distribuire la leadership per migliorare l'efficacia della scuola*, I, Bononia University Press, Bologna 2020, 9.

Le figure più frequentemente presenti e riscontrate, in aggiunta a quelle già indicate, sono le seguenti: coordinatore o responsabile di plesso; referente del PTOF; referente per l'autovalutazione; coordinatore di classe; coordinatore di dipartimento; referente per l'inclusione; referente dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento; referente di Educazione civica; animatore digitale; referente per la formazione dei docenti.

La figura dell'Insegnante di religione trova la propria collocazione potenziale (o necessaria) in quasi tutti i gangli dell'organizzazione scolastica che abbiamo descritto e che risultano funzionali alla vita della comunità scolastica, come viene descritta in modo sintetico e profondo nell'art. 1 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*:

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.³¹

3. L'Insegnante di religione cattolica nella comunità scolastica

La professionalità dell'Insegnante di religione cattolica, «parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti»³² e titolare di un insegnamento con «dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline»,³³ si inserisce a pieno titolo nelle dinamiche organizzative e strutturali della comunità scolastica delineata nei paragrafi precedenti, con una serie di peculiarità.

La *prima* caratteristica specifica riguarda l'attuale ordinamento: la Normativa vigente assegna un orario annuale, variamente declinabile in funzione delle

³¹ DPR 249/1998, *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

³² DPR 175/2012, *Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012, art. 2.8.*

³³ *Ibid.*, art. 4.1.

scelte delle singole autonomie scolastiche, che comporta l'attribuzione di un numero di classi significativamente superiore a quello degli altri docenti.³⁴ Senza entrare nel merito delle questioni relative alla strutturazione dell'orario di servizio e dei trasferimenti tra plessi, un valore importante conseguente, almeno potenzialmente, è dato dalla possibilità di conoscere un numero molto alto di studenti e famiglie. La medesima situazione consente lo sviluppo di interazioni "necessarie" con i colleghi, sia singolarmente che nell'ambito degli Organi collegiali.

In questo modo il docente di religione può costituire un riferimento significativo nella percezione del clima della scuola o di problematiche emergenti, come anche un fattore di promozione della gestione unitaria.

Una *seconda* caratterizzazione è legata all'appartenenza ecclesiale dell'insegnante. Essa non rappresenta una questione esclusiva del docente di religione, perché riguarda tutti i cristiani che svolgono la propria attività professionale a scuola e che condividono il compito di «contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l'esercizio della loro specifica funzione e guidati dallo spirito evangelico. In tal modo rendono il Cristo visibile agli altri, soprattutto con la testimonianza di una vita che splende di fede, di speranza e di carità».³⁵ Per il docente di religione, però, costituisce un requisito di partenza, che porta in dote alla scuola l'appartenenza identitaria a una comunità come fattore di esperienza e predisposizione alla dimensione comunitaria, con cui la scuola esprime la propria natura di istituzione educativa.

Questo aspetto è da collegare, in *terzo* luogo, alla connaturale apertura delle autonomie scolastiche al territorio e alla necessità di instaurare un proficuo confronto, anche ai fini della predisposizione dell'offerta formativa.³⁶ L'identità del docente di religione porta con sé, indipendentemente da questioni biografiche personali, la possibilità di costituire il «tramite credibile di collegamento fra la comunità ecclesiale e l'istituzione scolastica»³⁷ e contribuire fattivamente alla valorizzazione della scuola da parte della «concreta comunità cristiana, che vive in un territorio e che condivide la sorte della comunità umana».³⁸

³⁴ Tale aspetto è accentuato nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in cui la combinazione tra orario annuale e costituzione delle cattedre porta ad avere almeno diciotto classi, con una situazione senza termini di paragone; nella scuola dell'infanzia e primaria, anche in relazione alle diverse possibili titolarità dell'insegnamento e alle soluzioni attuate per le altre discipline, tra cui dall'anno scolastico corrente scienze motorie, possono verificarsi situazioni molto differenziate, pur in un orizzonte che ordinariamente assegna circa undici classi nella primaria.

³⁵ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, *Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium*, 21 novembre 1964, n. 31, in *Enchiridion vaticanum*, 1. *Documenti ufficiali del Concilio Vaticano II*. Testo ufficiale e versione italiana, EDB, Bologna 1985, nn. 284-445: 363.

³⁶ Si tratta di un compito affidato direttamente al dirigente scolastico «promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio» (Legge 107/2015, art. 1, comma 14).

³⁷ COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Lettera agli insegnanti di religione cattolica italiani*, Roma 1° settembre 2017.

³⁸ USAI, *Presenza ecclesiale*, 42.

Infine, aspetto caratteristico del docente di religione, e di ogni docente che orienta la propria professionalità sulla base del riferimento all'appartenenza ecclesiale, è la ineludibile dimensione inclusiva,³⁹ tesa a realizzare il dettato costituzionale della "scuola aperta a tutti". In tal senso, risulta fondamentale il richiamo all'opzione preferenziale per i poveri,⁴⁰ che realizza un aspetto costituzionale della vita cristiana e contribuisce alla definizione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 66/2017, per cui nell'inclusione si realizza l'identità culturale, educativa, progettuale e organizzativa della scuola, con la condivisione degli altri soggetti presenti nel territorio e costituisce un impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica.

I quattro aspetti evidenziati possono essere, nell'esperienza gestionale di un dirigente scolastico, altrettante risorse che, unite alla competenza individuale, contribuiscono a dare una chiave di lettura al costante e qualificato contributo che tanti insegnanti di religione offrono alla vita delle scuole italiane.⁴¹

La possibilità di valorizzarle al meglio passa anche attraverso alcune azioni caratteristiche,⁴² di seguito elencati in modo meramente esemplificativo:

<i>docente di religione</i>	<i>dirigente scolastico</i>
- sviluppa la capacità di "entrare a pieno titolo" nella comunità scolastica, apprendendone il linguaggio, la specificità, le dinamiche e sviluppando una conoscenza completa e aggiornata della Normativa generale e delle dimensioni di contesto;	- promuove azioni per la formazione e la crescita professionale del personale;
-realizza l'azione didattica secondo la logica dello sviluppo delle competenze, ⁴³ in modalità condivisa con gli altri docenti di religione e con apertura alla dimensione interdisciplinare;	- orienta l'istituzione scolastica verso l'individuazione di priorità curriculari condivise;
- sostiene e affronta, in modo emotivamente maturo, la dimensione opzionale della propria disciplina, con la convinzione	- garantisce il rispetto della Normativa vigente; - promuove l'ottimale distribuzione delle ore di lezione e l'organizzazione oraria;

³⁹ Per un rapido riferimento, specificamente teso ad approfondire le caratteristiche della Normativa vigente, è possibile consultare F. ROVIDA, *Inclusione e corresponsabilità educativa*, ebook 2022.

⁴⁰ Una breve sintesi è costituita da A. DURAND, *Scelta preferenziale per i poveri*, in «Aggiornamenti sociali» 11 (2012) 800-803.

⁴¹ S. CICATELLI - G. MALIZIA (Edd.), *Una disciplina alla prova. Quarta indagine nazionale sull'insegnamento della religione cattolica in Italia a trent'anni dalla revisione del Concordato*, Elledici, Torino 2017.

⁴² Per le azioni del dirigente scolastico il punto di riferimento essenziale è costituito dalla Direttiva Ministeriale 36/2016, *Valutazione dei dirigenti scolastici*.

⁴³ S. CICATELLI, *Dieci anni di IRC: il quadro istituzionale*, in «Catechetica ed Educazione» 5 (2020) 2, 21-30.

che gli aspetti quantitativi non sono sinonimo necessario di qualità dell'insegnamento;	
- orienta la propria attività professionale in senso strutturalmente dialogico; ⁴⁴	- promuove azioni per incentivare la collaborazione tra insegnanti, le attività in gruppi di lavoro, e la condivisione di strumenti e materiali didattici;
- sostiene la capacità delle comunità territoriali di contribuire alla vita della scuola, in modalità corrispondenti agli specifici fini. ⁴⁵	- individua e valorizza le risorse culturali del territorio a fini formativi; - stabilisce rapporti con i soggetti del territorio per promuovere e realizzare le attività della scuola.

A fare da contenitore di queste azioni concrete, ritengo ci siano due aspetti di fondo, che sono ineludibili per un insegnante di religione, e per un dirigente scolastico:

- La convinzione della dimensione "vocazionale" della professione insegnante, intesa come una ben risolta opzione educativa della contrapposizione tra le funzioni dei processi di istruzione.⁴⁶

- Il raggiungimento della "maturità dell'educatore"⁴⁷ sul piano affettivo, intrapsichico, sociale e morale.

Significance of Religious Educator in the Educative School Community

► ABSTRACT

The Religious Educator is found to be a very peculiar figure within a school community, where he/she undoubtedly has the opportunity to know a greater number of classes, pupils and problems. He/she can therefore be a resource, which a head master should know how to benefit from, but he/she can also suffer a marginalised condition, which the head master should always try to eradicate.

► KEYWORDS

Community, Management, Organization, Valuing Teachers.

✉ francescorovida@gmail.com

⁴⁴ Anche e soprattutto con i docenti incaricati delle attività alternative, nella convinzione degli aspetti meramente caricaturali presenti in L. MARZI, *La materia alternativa*, Mondadori, Milano 2022.

⁴⁵ Alcuni esempi potrebbero essere: proposta di progetti di collaborazione strutturati sulle priorità presenti nel PTOF; elaborazione delle certificazioni di volontariato sulla base di competenze; proposta di esperienze di PCTO strutturate; ecc.

⁴⁶ S. TRAMMA, *La rivitalizzazione della contrapposizione tra educare e istruire*, in «Rassegna di pedagogia» 1/4 (2021) 75-84.

⁴⁷ Cf. Z. FORMELLA, *Psicologia dell'educazione. Tra potenzialità personali e opportunità ambientali*, LAS, Roma 2020.